



VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 gennaio 2021

Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 18.00, in video conferenza su piattaforma Google Meet, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per lo stesso giorno alle ore 15.00, l'assemblea ordinaria dell'associazione G.A.S.P.E. OdV, come da avviso affisso in bacheca in data 15.01.2021 e da e-mail.

Sono presenti i soci Alessandra Turchet, Lucia Bettoli, Nadia Rivaletto, Patrizia Crismani. Robera Diana, non potendo essere presente, delega Patrizia Crismani a rappresentarla mentre Nicola Conficoni purtroppo, per difficoltà di connessione, ha dovuto abbandonare la riunione subito dopo essersi riuscito a collegarsi.

L'Assemblea designa all'unanimità quale presidente Alessandra Turchet e segretaria Patrizia Crismani. La presidente, dopo aver rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che è validamente costituita, apre la discussione presentando il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

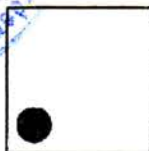
1. Elezione dei membri dell'organo di amministrazione e del presidente
2. Discussione ed approvazione relazione attività anno 2020
3. Discussione ed approvazione programma attività 2021
4. Discussione e approvazione bilancio preventivo 2021
5. Approvazione del nuovo statuto dell'associazione per adeguamento ai sensi del Dlgs 117/2017, correzione di un refuso
6. Delega del presidente a presentare al Comune e ad altri enti domanda di contributo per l'anno 2021
7. Fissare, su proposta dell'organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese
8. Varie ed eventuali

La presidente apre l'Assemblea presentando la situazione dell'associazione e sintetizzando le attività svolte nel 2020 e il programma per il 2021. Quanto detto è riportato nel documento da lei redatto *Relazione attività 2020 e Programma attività 2021*.

1. Si procede alla votazione del presidente e dei consiglieri. Risulta eletta presidente Alessandra Turchet con 4 voti su 5. Risulta eletta vicepresidente Roberta Diana con 4 voti su 5. I voti per i consiglieri sono così distribuiti: Nadia Rivaletto (2 voti), Lucia Bettoli (1 voto), Patrizia Crismani (2 voti).
I neoeletti membri del consiglio direttivo procedono alla votazione per la segretaria. Risulta eletta Patrizia Crismani con 6 voti, una scheda bianca.
2. Dopo breve discussione l'assemblea approva la *Relazione attività 2020*
3. Dopo breve discussione l'assemblea approva il *Programma attività 2021*
4. Dopo breve discussione, l'assemblea approva il Bilancio Preventivo 2021 presentato in bozza dalla presidente
5. La presidente chiede l'approvazione del nuovo statuto dell'associazione ai sensi del Dlgs 117/17 corretto nel refuso alla pag. 2, art. 2 Finalità così corretto: art. 4 Finalità. L'assemblea approva la correzione.
6. Per la gestione dell'associazione e per le attività ordinarie (biblioteca e centro sociale-doposcuola), l'assemblea delega la presidente a presentare domanda di contributo per l'attività sociale 2021 al Comune di Pordenone in ragione di Euro 1000,00 e al CSV domanda di contributo per l'assicurazione dei volontari ai sensi della L.R. 23/2012 e, di concerto con l'Organo di Amministrazione, qualunque altra eventuale domanda di contributo sia necessario presentare

stampato il 23.01.2015

pag. 45 di 50



G.A.S.P.E.

Gruppo
per un'Alternativa
Socio Politica
all'Emarginazione

7. Per adempiere agli obblighi statutari l'assemblea è chiamata a fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese. L'assemblea accoglie la proposta del Consiglio Direttivo e conferma che la quota associativa annuale è fissata a Euro 5 e il rimborso chilometrico a Euro 0,25/km.

Non essendoci altri punti da esaminare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.00.

La Presidente

Alessandra Turinet

La Segretaria

Patrizia Crismani

atto registrato a Pordenone il 16 FEB. 2021
al n° 469 Mod. tu con liquidati € esunt
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

U. FUNZIONARIO
V. LEONE



allegato 1 alatto a
Pordenone il 16 FEB. 2021 al
n° 469 con
liquidità esente di cui
per imposta ---

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17



STATUTO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Denominazione – Sede – Durata**

1. È costituita a tempo indeterminato un'associazione di volontariato non riconosciuta denominata "GRUPPO PER UN'ALTERNATIVA SOCIO-POLITICA ALL'EMARGINAZIONE (G.A.S.P.E.) OdV, di seguito nominata G.A.S.P.E. OdV con sede a Pordenone.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei Soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
3. La variazione della sede legale entro i confini dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 **Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

1. Il G.A.S.P.E. OdV è un'organizzazione democratica, apartitica e aconfessionale, senza fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti all'attività dell'Associazione.
3. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione opera sul territorio della Repubblica Italiana.
5. L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs 117/2017.

Art. 4
Finalità

Il G.A.S.P.E. OdV intende operare nel campo dell'emarginazione mediante lo strumento dell'animazione sociale di quartiere, affinché il territorio diventi una risorsa per il cambiamento sociale. Si intende per emarginazione qualsiasi situazione di disagio dovuta alla mancata realizzazione di sé. Lo scopo delle attività è quello di offrire alle persone strumenti di espressione alternativi lavorando con (e non "su" o "per") loro, attraverso iniziative promosse in proprio o in collaborazione con altri enti, associazioni, organizzazioni, gruppi o singoli individui aventi i medesimi scopi.

1. Le attività dell'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), f), i), l), v), w) del D. Lgs. 117/2017 come di seguito elencato:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione può tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II
Risorse ed attività economiche

Art. 5
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È formato

- dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali e finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

- da beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

3. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

4. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 **Responsabilità ed assicurazione**

1. Il G.A.S.P.E. OdV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati. Ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9 **Ammissione**

1. Al G.A.S.P.E. OdV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei Soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse le partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10 **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto e hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività, senza fini di lucro, a favore dell'Associazione.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, non partecipi alla vita associativa, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Art. 13

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 14 **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) l'Organo di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Vicepresidente
- 5) il Segretario

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferendo delega scritta ad un altro Socio. Il numero massimo di deleghe che ciascun socio può raccogliere per ciascuna assemblea è tre.

Art. 16 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggere presso la sede almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il

mezzo
mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere affissa almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione della stessa.

Art. 17 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone e cariche elettive saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci in carica.

Art. 19 Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20 Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se necessario);
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del c.c.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del c.c.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione
- fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione
in sede straordinaria
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione fuori dai confini comunali
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione

Art. 21 Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall'Assemblea.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e anche tramite teleconferenza, con la presenza di almeno 3 (tre) Amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni Amministratore ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso affisso presso la sede, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica oppure e-mail.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge il Vicepresidente ed il Segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 Durata e funzioni

1. Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 1(uno) anno e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni 6 (sei) mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) Amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi
 - predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto
 - delibera l'ammissione dei nuovi Soci
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 23 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 24 Il Segretario

L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione (Tesoriere).

Art. 25 L'Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 26
Il Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e bilancio preventivo

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 28
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art. 29
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da 3 (tre) arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
 2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio.
- L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 30
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Così approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27.01.2021

La Segretaria

Patrizia Crismani



La Presidente

Alessandra Turchetti

